Sentenza: 30/7/2009, n. 252

Materia: personale esterno dei gruppi consiliari e delle segreterie della Giunta

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost. e, dedotto dal ricorrente, art.117 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari")

**Esito**: illegittimità costituzionale degli articoli 4 commi 1 e 5 comma 2 della legge in oggetto e, in via consequenziale, alle sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 legge Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 e dell'articolo 7 comma 4 lettera b) della legge Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Le due disposizioni regionali oggetto d'impugnazione da parte del governo introducono, nella disciplina vigente in materia di personale dei gruppi consiliari e delle strutture speciali di supporto dei componenti la Giunta, la possibilità che possa essere conferito un incarico a personale esterno all'amministrazione regionale (un'unità per gruppo consiliare e due unità per segreteria particolare della Giunta) anche indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 165/2001. L'articolo 7 comma 6 del decreto ora richiamato precisa che gli incarichi in parola possano essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con l'unica eccezione di contratti d'opera per lo svolgimento di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o da soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo, sempre comunque in presenza di maturata esperienza nel settore.

Successivamente la disposizione sul personale dei gruppi consiliari è stata ulteriormente modificata rispettivamente dalla l.r. 22/2008 e dalla l.r. 27/2008 che, tuttavia, non hanno modificato il nucleo della questione di costituzionalità posta, cioè la deroga dal rispetto dei principi di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs 165/2001.

L'avvocatura dello Stato ha, innanzitutto, censurato le disposizioni regionali per la violazione dei principi del decreto legislativo 165 che, ai sensi dello stesso, costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 Cost. Esse avrebbero inoltre violato gli articoli 3 e 97 in quanto consentirebbero un'irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi dei requisiti che dimostrino la capacità e l'affidabilità professionale per lo svolgimento della funzione pubblica.

La Corte dichiara inammissibile la questione di costituzionalità posta con riferimento all'articolo 117, in quanto il parametro non è indicato in modo

chiaro e autonomo né viene specificata la materia incisa dalle norme censurate e nemmeno la tipologia di competenza violata.

Sono, invece fondate, le questioni sollevate con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost, in quanto il riconoscimento, a favore delle strutture speciali di supporto dei gruppi politici e delle Giunte, di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni, non esime le regioni dal rispetto del principio di ragionevolezza e buon andamento. La Regione potrebbe, al limite, derogare ai criteri previsti dal d.lgs 165, purché esso ne preveda, in alternativa, altri, ugualmente idonei a garantire professionalità e competenza dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni. Nella legislazione della regione Marche non sono tuttavia rinvenibili criteri di valutazione idonei a garantire che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo canoni di buona amministrazione.

Le disposizioni impugnate della l.r. 7/2008 sono pertanto dichiarate illegittime nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs 165/2001.

La Corte, inoltre, estende in via consequenziale la pronuncia di illegittimità alle sopravvenute disposizioni in materia di ricorso a personale esterno all'amministrazione nella parte in cui prevedono la deroga dal possesso dei requisiti soggettivi di cui al d.lgs 165, conformemente alla propria giurisprudenza (sent. 74 del 2009) a proposito di casi di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche.